



PROVINCIA DI TARANTO

STATUTO

DELIBERA N.166 DEL 25/9/1991.

Titolo I Principi generali e programmatici

Art. 1 Provincia

1. La provincia di Taranto, autonoma nell'ambito dei principi sanciti dalla costituzione, dalle leggi della repubblica e dello statuto, ente intermedio fra i comuni ricompresi nel proprio territorio e la regione Puglia, cura gli interessi della comunita' tarantina, ne promuove lo sviluppo e, ispirandosi al principio della solidarieta', esercita le funzioni proprie attribuite e delegate dallo stato e dalla regione per contribuire al superamento di ogni squilibrio e disuguaglianza nonche' favorire la piena promozione della persona.

2. La provincia assicura e promuove la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali e di volontariato alle scelte fondamentali dell'ente e l'accesso agli stessi all'informazione e ai procedimenti amministrativi secondo le norme dello statuto e dei regolamenti.

3. La provincia pone a fondamento della propria attivita' il principio della collaborazione con i comuni ricompresi nel proprio territorio, con le provincie contigue e con la regione; realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalle norme vigenti e dallo statuto.

4. La provincia promuove, favorisce e indirizza l'attivita' dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunita'; riconosce le associazioni quali soggetti importanti della comunita'; riconosce il valore sociale e le funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; fornisce strumenti adeguati ed efficaci per la promozione dell'associazionismo e del volontariato, secondo le forme stabilite dalla legge 266 dell'11 agosto 1991.

5. La provincia si uniforma alla Carta europea delle autonomie locali, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione. La provincia promuove, altresì, la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria ed internazionale.

6. La provincia, in conformita' ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli. Riconosce infine, nella pace, un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, la provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della provincia una terra di pace. La provincia assume iniziative dirette a favorire quelle di istituzioni culturali, scolastiche, religiose, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

7. La provincia, in conformita' ai principi costituzionali ed agli indirizzi della comunita' europea, tutela le minoranze etniche e linguistiche, e adotta concrete iniziative tendenti alla salvaguardia delle lingue e delle culture minoritarie. La provincia riconosce il comune di san marzano di san giuseppe come comune di minoranza storica etnico-linguistica. La provincia, nel rispetto e nei limiti della vigente legislazione nazionale ed internazionale, adotta iniziative

tese alla integrazione delle comunita' minoritarie di immigrazione extracomunitaria e alla salvaguardia delle loro specificita' etniche, linguistiche, religiose e culturali, riconoscendo la differenza come valore, e l'articolazione multi-etnica e multiculturale della comunita' come ricchezza. La provincia riconosce altresì come valore da tutelare la differenza relativa alle categorie svantaggiate come i portatori di handicap, i minori, gli anziani.

8. La provincia, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali degli enti e delle associazioni operanti sul territorio. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione, provvedendo per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Partecipa, nei modi e forme stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

9. La provincia riconosce il diritto fondamentale dei cittadini a vivere in un ambiente salubre. A tal fine, tramite lo strumento della programmazione, tutela e promuove i beni di utilita' collettiva ed universale, quali quelli ecologici, ambientali, culturali e territoriali.

10. La provincia riconosce l'attivita' culturale e sportiva come diritto imprescindibile di ogni cittadino e quale fattore di promozione etico-sociale, nonché idonea ed efficace risposta a fenomeni di emarginazione e degrado sociale. Si impegna ad adottare concrete iniziative per rendere effettivo tale diritto.

11. La provincia riconosce la funzione sociale della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, presenti sul territorio.

Art. 2

Funzioni e compiti di programmazione

1. La provincia esercita le funzioni proprie stabilite dalla legge. Esercita altresì le funzioni attribuite e delegate dallo stato e dalla regione. In particolare, la provincia esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

A) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';

B) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

C) valorizzazione dei beni culturali;

D) viabilita' e trasporti;

E) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

F) caccia e pesca nelle acque interne;

G) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

H) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

I) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

L) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La provincia, anche in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attivita' nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici, riportate nel capo II e nelle altre forme stabilite dal consiglio o dalla giunta provinciale, purché non siano in contrasto con la normativa vigente. L'attivita'

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

2. I compiti di programmazione della provincia sono determinati dalla legge. La provincia esercita i compiti di programmazione assicurando i più ampi rapporti con la regione ed il costante coordinamento dei comuni. In particolare, la provincia:

A) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

B) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

C) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

A) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

B) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

C) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

D) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di programmazione, nell'ambito delle proprie competenze, così come attribuite dalle leggi nazionali e regionali, la provincia promuove la costituzione di comitati e consulte di esperti, anche esterni alla struttura burocratica dipendente, con provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza, soprattutto nei settori di nuova istituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi di propria competenza o rilevanti nell'ambito del territorio, la provincia partecipa e/o promuove società anche consortili.

Art. 3 Territorio

1. La provincia di Taranto, istituita il 02 settembre 1923, ha competenza su un territorio di 2,346 kmq. Essa confina a nord-ovest con la provincia di Bari, a nord-est con la provincia

di Brindisi, ad est con la provincia di Lecce, ad ovest con la provincia di Matera. Il capoluogo si trova al centro del territorio provinciale che comprende 28 comuni: Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Sava, San Giorgio Jonico, San Marzano di S. Giuseppe, Taranto, Torricella.

Art. 4 Circondari

1. Al fine di razionalizzare l'attività amministrativa e di programmazione, nonché di promuovere la partecipazione popolare, la provincia suddivide il suo territorio in circondari.

2. Ogni circondario, ricomprendente l'intero territorio di uno o più comuni, individuato sulla base dei seguenti criteri:

A) peculiarità del territorio;

B) esigenze della popolazione;

C) migliore funzionalità degli uffici e servizi provinciali.

3. Il consiglio, sentiti i comuni interessati, delibera l'istituzione del circondario unitamente al regolamento di gestione.

4. La deliberazione di istituzione del circondario, deve indicare gli uffici e servizi interessati al decentramento.

5. Il regolamento di gestione stabilisce, in particolare, la sede del circondario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi decentrati, le forme di collaborazione con gli enti locali interessati, le modalità di partecipazione e di accesso dei cittadini, le forme di vigilanza e di controllo sugli uffici e servizi.

Art. 5 Sede della provincia

1. La provincia ha sede nella città di Taranto.

2. Gli organi della provincia possono adunarsi anche in sedi diverse.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma della provincia corrisponde a quanto disposto dal regio decreto di concessione 24 febbraio 1927 ed trascritto nei registri della consulta araldica e dell'archivio di Stato in Roma alla data del 24 giugno 1927. Esso così descritto: "d'argento allo scorpione nero, posto in palo, caricato di tre gigli d'oro e sostenute con le chele una corona all'antica di oro. Lo scudo sarà fregiato dalla speciale corona di provincia".

2. Il gonfalone identico allo stemma con l'aggiunta, in alto, della scritta "Provincia di Taranto".

3. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del presidente della provincia.

Art. 7 Informazione e albo pretorio

1. La provincia riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti

di particolare rilevanza.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attivita', organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunita' di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento.

4. Nella sede provinciale e in quella dei circondari sono previsti appositi spazi da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicita'.

Art. 8 Statuto

1. La provincia determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attivita' amministrativa dell'ente.

2. Il procedimento per le modifiche dello statuto, così come previsto dal comma 3 dell'att. 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve includere forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 9 Regolamenti

1. La provincia emana, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- A) sulla propria organizzazione;
- B) per le materie ad essi demandate dalle leggi e dallo stato;
- C) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- D) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potesta' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalle direttive emanate dalla comunita' europea.

3. Nelle altre materie, la potesta' regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonche' dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse, ove non in contrasto con lo statuto provinciale.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio provinciale.

5. Affinche' un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio provinciale in sede di approvazione,

entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Titolo II L'ordinamento istituzionale

Capo I Organi di governo

Art. 10 Gli organi di governo

1. Sono organi di governo della provincia:
 - Il consiglio;
 - La giunta;
 - Il presidente.
2. Agli organi di governo affidata la rappresentanza democratica della comunita' locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo statuto, nell'ambito della legge.

Capo II I consiglieri provinciali

Art. 11 Prerogative del consigliere provinciale

1. Il consigliere provinciale rappresenta la comunita' ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto.
2. Il consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Esercita il diritto d'iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del consiglio provinciale e puo' formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ha diritto di ottenere dagli uffici della provincia e delle aziende ed enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento.
6. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali fa parte.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Al consigliere assicurata l'assistenza processuale, civile o penale di ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti commessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo casi di conflittualita' di interessi con la provincia.
9. Al consigliere spettano le indennita' di presenza, di missione e di rimborso spese forzose nelle misure previste dalla legge.
10. Per il computo dei "quorum" previsti dall'art. 45, commi secondo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

Art. 12 Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri provinciali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza o dimissioni.

2. I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 25 sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza pronunciata dal consiglio provinciale, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplate dalla legge.

4. Le dimissioni dei consiglieri provinciali devono essere presentate per iscritto al presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il presidente le comunica al consiglio provinciale. La comunicazione delle dimissioni deve avvenire nella prima adunanza del consiglio successiva alla data di presentazione delle stesse e da tenersi, comunque, entro trenta giorni dalla data medesima. Nella stessa seduta il consiglio provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto, previa convalida.

Art. 13

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano, per tutti gli effetti di cui allo statuto, ai regolamenti ed alla legge, il piu' anziano di eta'. In caso di assenza del consigliere piu' anziano di eta', il consigliere anziano va individuato in ordine al criterio dell'anzianita' per eta'.

2. Il consigliere anziano, oltre le incombenze previste dalla legge e dagli articoli del presente statuto. Sostituisce il presidente nella presidenza del consiglio provinciale, allorquando la giunta non in carica e gli assessori sono assenti.

3. Nelle adunanze del consiglio provinciale esercita tale funzione il consigliere che, fra i presenti, risulti "anziano" secondo i requisiti precisati al precedente primo comma.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o piu' componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, secondo le indicazioni derivanti dal regolamento.

Art. 15

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari presieduta dal presidente e ad essa compete:

A) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi della provincia;

B) di coadiuvare il presidente della provincia nell'organizzazione dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari.

Capo III

Il consiglio provinciale

Art. 16

Elezione e durata in carica

1. Il consiglio provinciale eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio provinciale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17

Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio provinciale, espressione diretta della rappresentanza della comunita' locale, che lo elegge, depositario della potesta' statutaria, regolamentare ed organizzatoria connesse all'autonomia della provincia.
2. Il consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunita'.
3. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica su tutta l'attivita' della provincia in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.
4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunita'.
5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, nonche' gli istituti della partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
6. L'esercizio delle potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere delegato.

Art. 18

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il consiglio provinciale definisce la programmazione generale dell'ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
 - A) agli atti che determinano il quadro istituzionale provinciale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - B) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo provinciale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, del personale e della organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - C) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - D) agli atti di pianificazione territoriale ed economica generale;
 - E) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
2. Il consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire e determina i tempi necessari allo scopo.
3. Il consiglio puo' stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attivita' degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
4. Il consiglio puo' esprimere direttive alla giunta perche' adotti provvedimenti ritenuti necessari dai revisori dei conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

5. Il consiglio puo' esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli enti collegiali, secondo i programmi generali di politica amministrativa della provincia.

6. Il consiglio puo' adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilita' ed orientamenti di rilievo locale, nazionale ed internazionale.

Art. 19

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio provinciale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalita' stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attivita':

A) degli organi e dell'organizzazione operativa della provincia;

B) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, societa' che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto della provincia od alle quali la stessa partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti di soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attivita' di controllo esercitata nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. E' istituito, con inizio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilita', che utilizzerà le tecniche piu' idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilita' sociali.

4. Il regolamento prevede modalita' e tempi per l'inoltro al presidente, alla commissione consiliare competente, alla giunta provinciale ed al collegio dei revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La giunta riferisce al consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

5. Nella sua funzione di controllo e di indirizzo, il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti che si manifesta con le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento di contabilita'.

Art. 20

Gli atti fondamentali

1. Il consiglio provinciale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, Per i provvedimenti ad esso attribuiti dallo statuto, da altre disposizioni della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonche' per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' dei consiglieri provinciali ed alla loro surrogazione.

Art. 21

Le nomine di rappresentanti

1. Le nomine, le designazioni, le revoche dei rappresentanti della provincia in enti, aziende ed istituzioni ad essa collegati sono di competenza del consiglio provinciale o della giunta provinciale, secondo le competenze attribuite da disposizioni di legge, statutarie o di regolamento. Ad essi si applica quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Le candidature di persone estranee al consiglio provinciale, proposte per le nomine

di cui al primo comma, sono presentate al presidente dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento. Il presidente le sottopone alla competente commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilita' ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

3. Il consiglio provinciale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalita' stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista.

4. Qualora il consiglio non delibere le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il presidente, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicandole al consiglio alla prima adunanza.

5. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il consiglio provinciale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalita' stabilite dal successivo art. 42 .

6. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni puo' essere disposta dal consiglio provinciale, su proposta del presidente, con le stesse modalita' previste per gli assessori.

Art. 22

Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite, in seno al consiglio provinciale, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, ma tale da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita' dei lavori.

3. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata, su designazione dei gruppi consiliari, con votazione in forma palese.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dalla provincia notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone; anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione provinciale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio provinciale. Non puo' essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del presidente, degli assessori, dei consiglieri delegati, nonche' dei dirigenti e dei titolari degli uffici provinciali e degli enti ed aziende dipendenti.

6. Il presidente dell'ente, gli assessori e i consiglieri provinciali di cui all'art. 45, 1° comma dello statuto, hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto, a meno che essi non siano membri delle commissioni stesse.

7. Sulle proposte deliberative nelle materie di competenza del consiglio, deve essere obbligatoriamente acquisito il parere della commissione consiliare competente. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Ai membri delle commissioni consiliari permanenti spettano le indennita' di presenza, di missione e di rimborso spese nelle misure previste dalla legge.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il consiglio provinciale puo' istituire, nel per proprio seno, anche su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia, commissioni speciali per:

- A) svolgere indagini sulle attivita' dell'amministrazione;
- B) svolgere inchieste su atti e fatti in essere dall'amministrazione.

2. La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della commissione, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, i poteri di cui munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. L'istituzione deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia, mentre la nomina dei membri fatta a maggioranza di voti.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del d.p.r. 16 Maggio 1960, n. 570.

Art. 24

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo consiglio provinciale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del presidente e degli assessori.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del consiglio provinciale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. Il consiglio esamina le condizioni di eleggibilita' degli eletti sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell'assemblea dei consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata dal consigliere anziano e da questi presieduta.

4. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, presieduta dal consigliere anziano.

5. La seduta pubblica e la votazione palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6. Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 28 e 29 del presente statuto.

7. Non si fa luogo alla elezione del presidente e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 25

Convocazione del consiglio provinciale

1. Il consiglio provinciale convocato, sentiti i capigruppo, dal presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno della adunanza, salvo il caso di cui alla lett. B) del successivo comma del presente articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:

- A) per iniziativa del presidente;
- B) per deliberazione della giunta provinciale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- C) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data di cui stata adottata la deliberazione o pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 26

Ordine del giorno e avviso di convocazione

1. Il consiglio provinciale viene convocato dal presidente con avviso scritto contenente il luogo, la data, l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, e precisando altresì, se trattasi di seduta di prima, seconda o unica convocazione. Tale avviso, da pubblicare contestualmente all'albo pretorio, deve essere consegnato ai consiglieri provinciali presso il domicilio risultante agli atti della segreteria provinciale o presso altro domicilio, comunicato per espressa volontà degli stessi consiglieri, entro i seguenti termini:

A) almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie;

B) almeno tre giorni prima per le sedute straordinarie;

C) almeno ventiquattro ore prima per le sedute urgenti (in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente).

2. L'elenco degli argomenti all'ordine del giorno puo' essere integrato, in caso di urgenza, con comunicazione da parte del presidente da recapitare ai consiglieri provinciali almeno ventiquattro ore prima della seduta. Anche in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.

3. Le proposte di deliberazione e i relativi fascicoli devono essere depositati presso la segreteria generale entro il giorno successivo a quello di cui alla lett. A) e b) del precedente comma 1, facendo salvi i casi di urgenza, e possono essere consultati dai consiglieri provinciali nelle ore di ufficio.

4. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, di cui al primo comma, deve essere inviato, altresì, al prefetto e al comitato regionale di controllo.

Art. 27

Presidente del consiglio

1. Al presidente del consiglio provinciale competono:

A) la direzione dei lavori del consiglio;

B) l'esercizio della potestà discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;

C) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;

D) l'allontanamento dell'uditorio, previ opportuni avvertimenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;

E) la scelta degli scrutatori.

Art. 28

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il consiglio provinciale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione sufficiente, per la validita' dell'adunanza, l'intervento di almeno dieci consiglieri.

3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima andata deserta per mancanza del numero legale.

4. Il consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente artt. 26.

5. Non concorrono a determinare la validita' dell'adunanza:

A) I consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

B) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

C) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio. Essi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Art. 29

Numero legale per la validita' delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

A) coloro che si astengono;

B) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

C) le schede bianche e quelle nulle (nei casi, eventualmente previsti, di votazioni a scrutinio segreto).

3. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 30

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese.

2. Il regolamento puo' stabilire i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 31

Pubblicita' delle sedute

1. Le sedute del consiglio provinciale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 32

Verbale delle sedute

1. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio provinciale con il compito di assicurare, attraverso funzionari da lui designati, la stesura del processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimita' sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal presidente, dagli assessori e dai consiglieri.

2. Il segretario generale si puo' riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del consiglio.

3. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del consiglio redatto processo verbale della deliberazione secondo modalita' stabilite dal regolamento, sottoscritto dal presidente

della seduta, dal consigliere anziano e dal segretario generale. Nel verbale devono essere indicati i nomi dei consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli contrari.

4. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 33 Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio provinciale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.

2. La stessa maggioranza richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo IV La giunta provinciale

Art. 34 Composizione della giunta

1. La giunta provinciale composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, in numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono eletti, in ragione di comprovate competenze o esperienze professionali, tra i cittadini che non abbiano partecipato come candidati alle ultime elezioni del consiglio provinciale e dei consigli comunali, in carica.

3. La proposta di nomina di assessore esterno al consiglio provinciale accompagnata dalla presentazione di idoneo "curriculum" comprovante la professionalità, la particolare qualificazione, competenza ed esperienza tecnico-amministrativa che motivano la candidatura.

4. Gli assessori esterni al consiglio provinciale non possono ricoprire la carica di vice presidente e non possono presiedere il consiglio, al quale partecipano con il solo voto consultivo.

5. Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Art. 35 Elezione della giunta

1. Il presidente e la giunta sono eletti dal consiglio provinciale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di presidente e di quelli alla carica di assessore.

2. L'elezione del presidente e degli assessori preceduta:

A) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di presidente e di assessore, dei criteri con i quali la giunta, se eletta, provvederà all'assegnazione delle deleghe, nonché eventuale intendimento di attribuire deleghe a consiglieri non assessori;

B) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di presidente.

3. Le proposte politico-programmatiche con la lista dei candidati alle cariche di presidente e di assessore devono essere depositate presso l'ufficio del segretario generale almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione del consiglio provinciale. Esse vengono illustrate, discusse e poste in votazione secondo l'ordine di presentazione. L'approvazione di una proposta esclude le altre.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine perentorio dei sessanta giorni, di cui agli artt. 34, comma 2, e 39, comma 1, lett. B), n. 1 della legge 08 giugno 1990, n. 142.

7. Le adunanze sono presiedute e convocate dal consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del presidente e degli assessori divengono esecutive qualora, entro tre giorni dal loro invio all'organo regionale di controllo, questi non emetta provvedimento di annullamento per vizi di legittimità.

9. La mancata elezione del presidente e della giunta entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificata o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse comporta lo scioglimento del consiglio provinciale.

Art. 36

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di presidente e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di presidente e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta provinciale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 37

Anzianità degli assessori

1. L'anzianità degli assessori determinata dall'ordine di precedenza della lista di candidati presentata a norma dell'art. 34, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'assessore provinciale eletto straordinariamente in sostituzione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori provinciali in carica.

Art. 38

Durata in carica - surrogazioni

1. La giunta dura in carica quanto il consiglio provinciale ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova giunta, anche quando si verifichi il caso delle dimissioni di cui al primo comma dell'art. 43 Del presente statuto.

2. In caso di morte, decadenza e rimozione del presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il vice presidente e si fa luogo al rinnovo integrale della giunta, ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

3. A tal fine, il consigliere anziano dispone la convocazione del consiglio provinciale entro il termine di 10 giorni, decorrente dalla data della morte o dell'esecutività della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, la giunta dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni "ad interim" da parte del presidente o di altro assessore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il consiglio provinciale, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi comunque entro venti giorni dalla data di cessazione dalla carica, procede alla surrogazione, su proposta vincolante del presidente. L'elezione - da tenersi a scrutinio palese - avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e nella terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza di voti.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, la giunta incarica il presidente o altro assessore di assumerne le funzioni.

Art. 39

Dimissioni degli assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al presidente ed acquisite al protocollo della provincia.

2. Qualora il numero degli assessori dimissionari non sia tale da rendere applicabile la norma di cui al primo comma dell'art. 43 del presente statuto, il presidente dà comunicazione delle dimissioni al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore possono essere presentate anche nel corso di una adunanza del consiglio provinciale. In questo caso ne viene fatta espressa menzione nel processo verbale dei lavori del consiglio provinciale.

4. Le dimissioni diventano definitive e irrevocabili dopo la comunicazione al consiglio o dopo l'annotazione a verbale, nel caso di cui al comma precedente.

5. Il consiglio procede alla sostituzione dell'assessore dimissionario, su proposta vincolante del presidente, nella stessa seduta, qualora l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno, o in seduta appositamente stabilita, da tenersi non oltre 20 giorni dalla data della comunicazione delle dimissioni al consiglio o della loro annotazione a verbale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 04 e 05 dell'artt. 38 del presente statuto.

Art. 40

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del consiglio provinciale, su motivata proposta per iscritto del presidente.

2. La seduta pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il consiglio procede alla surrogazione dell'assessore revocato, su proposta vincolante del presidente, nella stessa seduta, qualora l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno, o in una seduta appositamente stabilita, da tenersi non oltre 20 giorni dalla data di adozione della delibera del presente statuto.

5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 38 del presente statuto.

Art. 41

Decadenza dalla carica di presidente e di assessore

1. La decadenza dalla carica di presidente e di assessore avviene per le seguenti cause:

A) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale;

B) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di presidente o di assessore;

C) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza pronunciata dal consiglio provinciale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della provincia, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del presidente trova applicazione il disposto dell'art. 38, comma 2, del presente statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e 5 dell'art. 38 del presente statuto.

Art. 42

Mozione di sfiducia costruttiva

1. La giunta provinciale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio provinciale.

2. Il voto contrario del consiglio provinciale ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il presidente e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo presidente e di nuovi assessori.

5. La mozione deve essere notificata in via giudiziale agli interessati e depositata, con la prova dell'avvenuta notifica, presso l'ufficio del segretario generale. Viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. La discussione della mozione ha prevalenza sulle eventuali dimissioni presentate dal presidente o da oltre metà degli assessori successivamente alla data di presentazione della mozione.

7. Se il presidente non procede alla convocazione del consiglio provinciale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.

8. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia presieduta dal consigliere anziano.

9. La seduta pubblica ed il presidente e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

10. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova giunta proposta.

Art. 43

Dimissioni del presidente o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del presidente o di oltre la metà degli assessori determinano la

decadenza dell'intera giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo provinciale. Da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 34, comma 2, lett. B), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate nel corso di una seduta della giunta o del consiglio provinciale, e regolarmente annotate a verbale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il consigliere anziano convoca il consiglio provinciale per la comunicazione delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 35 del presente statuto.

Art. 44

Attribuzioni della giunta

1. La giunta provinciale l'organo esecutivo della provincia.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio provinciale, al presidente, agli organi del decentramento, al segretario generale e ai funzionari dirigenti.

3. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione di bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio provinciale.

Art. 45

Attività e funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta provinciale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione provinciale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del presidente, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della giunta, dopo la sua elezione.

5. Con le stesse modalità la giunta provinciale conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice presidente, al fine di garantire la sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica, nelle ipotesi di cui all'art. 38 del presente statuto. In mancanza del presidente e del vice presidente ne fa le veci l'assessore anziano.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

7. Il presidente comunica al consiglio provinciale le attribuzioni della giunta e le successive modifiche, alla prima seduta utile del consiglio stesso.

8. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più assessori, il presidente attribuisce la funzione di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.

9. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

10. Al fine di migliorare l'attività propositiva e di impulso, la giunta, con propria deliberazione, può assegnare a singoli consiglieri provinciali l'incarico di sovrintendere a determinati rami dell'amministrazione, non rientranti nelle attribuzioni di cui al precedente comma 4. Si applicano le disposizioni del precedente comma 6.

Art. 46 Adunanze e deliberazioni

1. La giunta provinciale convocata e presieduta dal presidente che ne fissa l'ordine del giorno, tenute presenti le proposte avanzate dai singoli assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, la giunta convocata dal vice presidente o, in mancanza, dall'assessore anziano.
3. La convocazione della giunta deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi presso l'ufficio dei singoli assessori, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, almeno 24 ore prima della seduta. Copia dell'ordine del giorno contestualmente trasmessa ai gruppi consiliari.
4. La giunta delibera validamente con la presenza della meta' piu' uno degli assessori assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente o di chi presiede l'adunanza.
6. Le deliberazioni della giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 34 del presente statuto.
7. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il segretario generale ed assiste il funzionario incaricato della redazione del processo verbale. Il presidente, tuttavia, puo' disporre che alle adunanze della giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, dirigenti e funzionari della provincia, nonche' i consiglieri provinciali ai quali siano stati attribuiti incarichi ai sensi dell'art. 45, 10 comma, del presente statuto.
8. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari questioni afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti della provincia in enti, aziende, consorzi, istituti e commissioni.
9. Il processo verbale delle adunanze della giunta sottoscritto dal presidente o da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario generale.

Art. 47 Indennita'

1. Competono al presidente ed agli assessori le indennita' di funzione, di missione e di rimborso spese forzose previste dalla legge.

Capo V Il presidente

Art. 48 Funzioni

1. Il presidente esercita le funzioni di rappresentanza dell'ente, di presidenza del consiglio e della giunta.
2. Sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento e alla organizzazione nonche' all'esecuzione degli atti, assicurando altresì direzione unitaria politico-amministrativa

e attività di coordinamento agli organi collegiali elettivi e burocratici.

3. Il presidente assicura, nel rispetto delle indicazioni programmatiche espresse dal consiglio, l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

4. Il presidente può sospendere l'efficacia di atti riservati alla competenza di di di singoli assessori o dirigenti, sottoponendoli alla giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.

5. Ogni anno il presidente, previa deliberazione della giunta, presenta al consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione degli obiettivi sulla base dei quali presidente e giunta sono stati eletti.

Art. 49

Competenze in qualità di capo dell'amministrazione

1. Spetta al presidente:

- A) convocare e presiedere il consiglio e la giunta provinciale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
- B) rappresentare l'ente in giudizio;
- C) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della giunta nella prima adunanza;
- D) coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;
- E) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- F) indire in referendum provinciali;
- G) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti della provincia;
- H) nominare i messi notificatori;
- I) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- L) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
- M) provvedere all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli assessori preposti ai vari settori.

Art. 50

Potere sostitutivo in atti del consiglio

1. Il presidente si sostituisce al consiglio provinciale e provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della provincia, ovvero da esso dipendenti o controllati, qualora il consiglio:

- A) non deliberi nel termine di 45 giorni dalla elezione della giunta;
- B) non deliberi entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- C) non deliberi entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta di nomina all'ordine del giorno.

2. Il presidente adotta il provvedimento sostitutivo, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, sentiti i capigruppo consiliari, e ne dà comunicazione al prefetto, al comitato regionale di controllo e al consiglio nella sua prima riunione successiva all'atto di nomina.

Art. 51

Deleghe

1. Il presidente può fare speciali delegazioni a singoli assessori e a consiglieri

provinciali.

2. Il presidente puo', altresì, delegare al segretario generale oppure ad uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge non riserva alla sua competenza.

3. Tutte le delegazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio provinciale, alla giunta ed alle autorità previste dalla legge.

Art. 52
Giuramento

1. Il presidente, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula seguente: "giuro di essere fedele alla repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".

Art. 53
Supplenza del presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la sostituzione spetta al vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, all'assessore anziano. In mancanza di assessori la sostituzione spetta al consigliere anziano.

Titolo III
La partecipazione popolare

Capo I
Istituti di partecipazione

Art. 54
Istituti

1. Sono istituti della partecipazione :

- A) l'iniziativa popolare;
- B) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- C) il referendum consultivo;
- D) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- E) l'azione popolare;
- F) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- G) il difensore civico.

Capo II
Iniziativa popolare e organismi di partecipazione e consultazione

Art. 55
L'iniziativa popolare

1. I cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare,

nel campo dell'attività amministrativa della provincia, proposte di interventi di interessi generale.

2. Possono, gli stessi, rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3. Le proposte articolate, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del consiglio entro due mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio provinciale e alla giunta, a seconda della loro competenza.

5. Il regolamento del consiglio provinciale, fermo restando quanto previsto nel precedente 3° comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

6. La provincia, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 56

Organismi di partecipazione e consultazione

1. La provincia favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un procedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. La provincia promuove la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti, sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

3. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

4. La provincia, in armonia con i principi sanciti all'art. 1 dello statuto e in sintonia con la legge 125/90, contribuisce al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che di fatto impediscono la realizzazione della parità uomo-donna. A tal fine costituita la "commissione per le pari opportunità" con compiti di analisi, di proposte, di iniziative anche pubbliche. La commissione esprime parere consultivo, da richiedersi obbligatoriamente, su tutte le questioni concernenti le problematiche femminili e sulla adozione degli atti relativi. L'amministrazione ha l'obbligo di motivare eventuali provvedimenti adottati in difformità dal parere. La commissione può chiedere un pronunciamento da parte del consiglio provinciale su quei provvedimenti che ritiene contraddittori con la politica delle pari opportunità. Il regolamento determina la composizione e gli organi della commissione, disciplinandone altresì il funzionamento.

Capo III

Il referendum consultivo

Art. 57

Il referendum consultivo

1. Il consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza della provincia. Il referendum consultivo può essere promosso anche per iniziativa di almeno tre comuni facenti parte del territorio provinciale o di almeno ventimila residenti nella provincia,

iscritti nelle liste elettorali.

2. La proposta soggetta a referendum accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio provinciale tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

4. Il regolamento determina le ulteriori modalita' di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarita' e dell'ammissibilita' delle richieste di referendum.

Art. 58

Limiti al referendum consultivo

1. Il referendum consultivo non ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni, di ordinamento del personale, di designazioni e nomine di rappresentanti della provincia.

2. Non ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

Capo IV

La partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 59

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. La provincia e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalita' previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facolta' di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 60

Comunicazione

1. La provincia e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal

regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicate:

- A) l'oggetto del procedimento promosso;
- B) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- C) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicita' idonee.

Art. 61

Accordi - recessi - controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 60, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalita' previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalita' previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione puo' recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danni del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 62

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Capo V

L'azione popolare

Art. 63

L'azione popolare

1. Ciascun elettore puo' far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Capo VI Diritto di accesso e di informazione

Art. 64 Diritto di accesso

1. La provincia, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di produzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. La provincia assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 65 Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dalla provincia o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 66 Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal presente statuto, il regolamento provinciale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio della provincia, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. La provincia istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché

all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4. Il diritto esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione provinciale in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della regione e dei regolamenti provinciali.

Capo VII

Il difensore civico

Art. 67

Il difensore civico

1. La provincia istituisce l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della provincia, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 68

Elezione - durata - requisiti

1. Il difensore civico eletto dal consiglio provinciale a scrutinio palese e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

2. Nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, l'elezione effettuata dal consiglio non prima di tre mesi dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento stato discusso.

3. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione.

4. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della provincia e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

Art. 69

Ineleggibilità - incompatibilità - decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

- A) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere provinciale;
- B) I membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- C) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- D) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

2. L'incarico di difensore civico incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato, nonche' di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilita' opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che dichiarata dal consiglio provinciale.

4. L'incompatibilita', originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 70 Revoca

1. Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, puo' essere revocato con deliberazione del consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, a scrutinio palese.

Art. 71 Prerogative

1. Spetta al difensore civico:

A) intervenire presso l'amministrazione provinciale e gli enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.

B) agire, sia su richiesta di chiunque via abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravita' interessanti l'intera comunita'.

C) segnalare eventuali irregolarita' al difensore civico regionale, qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attivita' amministrativa provinciale delegata dalla regione.

D) esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonche' di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

E) il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

F) qualora il difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorita' giudiziaria.

G) il difensore civico puo' segnalare all'amministrazione la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative e l'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del difensore civico.

Art. 72 Modalita' di intervento

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in "itinere" presso la provincia e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.

3. Quest'ultimo, entro il termine di 05 giorni dalla ricezione dell'istanza, puo' convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilita' della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al presidente.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del presidente e della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 73

Rapporti con il consiglio provinciale

1. Il difensore civico invia al consiglio provinciale entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarita', formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

Art. 74

Rapporti con i consiglieri provinciali

1. I consiglieri provinciali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

Art. 75

Ufficio

1. Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli provinciali o dagli enti dipendenti.

2. Il consiglio provinciale stabilisce il numero e le qualifiche d'intesa col titolare dell'incarico.

3. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.

Art. 76

Trattamento economico

1. Al difensore civico spetta un'indennita' di carica corrispondente a quella percepita dal presidente della provincia.

Titolo IV

Forme associative e di cooperazione

Art. 77

Strumenti associativi e di cooperazione

1. La provincia per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base provinciale ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi opere e programmi coinvolgenti piu' livelli di governo, puo' utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 08 giugno 1990, n. 142, i seguenti strumenti:

- A) la convenzione con i comuni e/o con altre amministrazioni pubbliche ;
- B) il consorzio con i comuni e/o con la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche;
- C) l'accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.

Art. 78 Convenzioni

1. Il consiglio provinciale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalita' economica ed organizzativa, puo' deliberare la stipula di apposite convenzioni con i comuni e/o con altre amministrazioni pubbliche, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare I fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicit  delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformita' sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalita' per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il presidente informera' tempestivamente il consiglio provinciale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterra' opportune.

Art. 79 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o piu' servizi il consiglio provinciale puo' deliberare la costituzione di un consorzio con I comuni e, ove interessate, con la partecipazione di altre amministrazioni pubbliche, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- A) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- B) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

- A) l'assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilita' e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto; l'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
- B) il consiglio di amministrazione;
- C) il presidente del consiglio di amministrazione.

4. Lo statuto del consorzio fissa la durata in carica, i poteri e le competenze degli organi, la loro composizione, le modalita' di elezione e di revoca, i requisiti e le condizioni di eleggibilita' dei singoli componenti.

5. I rappresentanti della provincia in seno al consorzio sono tenuti a riferire semestralmente con apposita relazione diretta al consiglio provinciale sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione del servizio pubblico per la cui gestione stata promossa la costituzione del consorzio.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale del consorzio.

8. Il consorzio soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per le provincie, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio provinciale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della giunta.

9. Lo statuto del consorzio prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria, costituito con modalita' analoghe a quelle stabilite dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990. n. 142 e forme di controllo economico della gestione.

10. Entro il 12 giugno 1992 sara' provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questa provincia, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

Art. 80

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della provincia e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il presidente, sussistendo la competenza primaria della provincia sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivita' e per determinare tempi, modalita', finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il presidente convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilita' di definire l'accordo di programma.

3. Il presidente, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse della provincia a partecipare alla loro realizzazione, il presidente partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione provinciale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto o indiretto, della sua comunita' alle opere, interventi e programmi da realizzare.

5. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 81

Contrattazione programmata

1. Agli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 142/90, la provincia fa

seguire la promozione di specifiche forme di contrattazione programmata con le imprese e le loro rappresentanze organizzate, al fine di raccordare il programma delle opere e degli interventi della pubblica amministrazione con gli impegni, basati sulla convenienza pubblica e privata, delle imprese singole, associate od organizzate in cooperative. Degli atti relativi alla contrattazione programmata assicurata una completa informazione ai cittadini.

Art. 82

Promozione di accordi sui livelli occupazionali

1. La provincia, nel quadro delle sue azioni programmatiche e degli atti relativi alla contrattazione programmata, promuove intese tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali sui livelli di occupazione da rispettare con base minima nelle aziende costruite con il concorso finanziario pubblico. I livelli di occupazione devono rispondere alla esigenza di eliminare la disoccupazione e di assicurare la funzione sociale e l'efficienza economica delle imprese, e di rendere effettivo il diritto alle pari opportunità'.

Art. 83

Rapporti e cooperazione tra la provincia e i comuni

1. I rapporti e la cooperazione tra la provincia e i comuni si basano su forma di organizzazione e su procedure determinate da apposito regolamento. A tal fine istituita in sede permanente l'assemblea dei sindaci presieduta e coordinata dal presidente della provincia. Il regolamento predisposto dalla predetta assemblea sottoposto all'approvazione del consiglio provinciale.

Art. 84

Rapporti e cooperazione tra la provincia e la regione Diritto di iniziativa legislativa

1. La provincia esercita le funzioni amministrative alla stessa attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. La provincia esercita le funzioni amministrative alla stessa delegate dalla regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. La provincia concorre alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

4. La provincia, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

5. I rapporti tra la provincia e la regione si basano sui principi dello statuto regionale e della legge 8/6/1990, n. 142.

6. In materia di valorizzazione dei beni culturali e di programmazione culturale, la provincia privilegia accordi di programma con la regione puglia per avvalersi della rete dei centri regionali di servizi educativi e culturali di cui all'art. 8 dello statuto della regione Puglia ed alle leggi regionali n. 76/79 e 42/80 .

7. La provincia, in base all'art. 54 dello statuto della regione Puglia, esercita il diritto di iniziativa legislativa nelle materie di competenza.

Titolo V

I servizi pubblici e gli strumenti di intervento

Art. 85

I servizi pubblici provinciali

1. La provincia nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla provincia sono stabiliti dalla legge.

3. La provincia può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terza, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

Art. 86

Gestione in economia

1. La provincia gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare, il consiglio provinciale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dalla provincia.

Art. 87

La concessione a terzi

1. Il consiglio provinciale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dalla provincia e dall'utenza, e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio provinciale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 88

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici provinciali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali della provincia, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal consiglio provinciale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono le cariche di consiglieri provinciali e di revisori dei conti. Sono, inoltre, ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti della provincia o di enti, istituzioni o altre aziende della stessa dipendenti o comunque alla stessa collegati. I soggetti eleggibili vanno scelti tra i cittadini che hanno i requisiti per la elezione a consigliere provinciale e una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio provinciale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalita' previste dall'art. 42 del presente statuto. Su proposta del presidente il consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del presidente stesso.

6. Il direttore l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilita'.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attivita' di efficacia, efficienza ed economicita', hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. La provincia conferisce il capitale di dotazione; il consiglio provinciale ne determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 89

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio provinciale puo' costituire "istituzioni", organismi strumentali della provincia dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione e le modalita' di nomina del direttore sono stabilite dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente del consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilita'.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni stabilito dal presente statuto e dai regolamenti provinciali. Le istituzioni perseguono, nella loro attivita', criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio provinciale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" disposta con deliberazione del consiglio provinciale che approva il regolamento di gestione.

Art. 90

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici provinciali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Tali società possono anche assumere la forma di società consortili per azioni.

2. Il consiglio provinciale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al presidente i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nella società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni alla provincia e gli altri soggetti pubblici. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto stabilito la rappresentanza numerica della provincia nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio provinciale.

Titolo VI

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 91

Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici e i servizi provinciali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in modo da conseguire i più elevati livelli di produttività.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente ai programmi approvati dal consiglio provinciale ed ai piani operativi fissati dalla giunta.

3. L'organizzazione del lavoro del personale provinciale impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali ed i piani operativi proposti dalla conferenza dei dirigenti.

4. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. La provincia riconosce le organizzazioni sindacali dei lavoratori provinciali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi di lavoro vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. L'organizzazione strutturale della provincia aperta alla acquisizione di apporti specialistici esterni e risponde ad una logica unitaria delle attività programmate.

7. Il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale mediante

l'attivazione di gruppi assessorili, di conferenze periodiche interdisciplinari con la partecipazione del segretario generale e dei dirigenti.

Art. 92 Regolamento di organizzazione

1. La provincia disciplina, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo precedente, con apposito regolamento:

- A) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- B) la dotazione organica del personale;
- C) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformita' agli accordi collettivi nazionale di lavoro;
- D) le procedure per il reclutamento del personale;
- E) le modalita' per il conferimento delle collaborazioni esterne;
- F) l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionale non comprese nel presente statuto e necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della provincia;
- G) le modalita' dell'attivit  di coordinamento fra il segretario generale della provincia e i dirigenti;
- H) le modalita' di funzionamento della commissione di disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato;
- I) le norme di contenuto sociale in conformita' agli accordi collettivi di lavoro;
- L) le unita' organizzative responsabili delle istruttorie procedurali ed i responsabili del procedimento.

Art. 93 Il segretario generale

1. La provincia ha un segretario generale, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Il segretario provinciale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di altra direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attivit , assicurando l'unitarieta' operativa dell'organizzazione provinciale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

3. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti a esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Puo' richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimita' della proposta.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio provinciale, dalla giunta e dal presidente, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore e servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

5. Partecipa alle riunioni del consiglio provinciale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimita' di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

6. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti.

7. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal

regolamento e, in particolare, le seguenti:

- A) roga i contratti nell'interesse della provincia;
- B) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- C) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri provinciali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- D) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e le pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo e di governo;
- E) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti della provincia;
- F) dispone il tempestivo invio ai dirigenti di settore delle leggi, decreti, circolari, giurisprudenza e di ogni altra documentazione giuridico-amministrativa, più significativa ed utile per il loro costante aggiornamento;
- G) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
- H) esercita ogni altra funzione allo stesso espressamente attribuita dalla legge.

8. Il segretario provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale provinciale.

Art. 94

Il vicesegretario generale

1. E' istituita in pianta organica la figura del vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

2. Al vicesegretario generale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del segretario generale, spettano, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e di titolarità di una struttura della massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di conferimento dell'ufficio di vicesegretario generale.

Art. 95

Compiti dirigenziali

1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

2. Spettano, altresì, ai dirigenti:

- A) l'amministrazione, in relazione agli atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti;
- B) l'adozione di atti di rilevanza esterna che la legge, lo statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli organi istituzionali;
- C) l'esecuzione nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del consiglio e

della giunta e la firma dei relativi atti;

D) l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

E) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'amministrazione e la rappresentanza della provincia in enti, aziende, società a partecipazione provinciale;

F) la presidenza delle aste, delle licitazioni private e delle commissioni di gara, nonché la presidenza delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamentari vigenti;

G) la stipula dei contratti sia in forma pubblica-amministrativa che per scrittura privata nei quali l'ente parte e ne ha interesse;

H) l'obbligo di esprimere il parere sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

I) la facoltà di assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui preposto, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza;

L) le altre responsabilità gestionali attribuite dai contratti collettivi e dai regolamenti.

3. Il segretario generale provvede alla sostituzione, sentito il presidente o l'assessore al ramo, dei dirigenti assenti o impediti nel rispetto delle norme statali, regionali, statutarie e regolarmente vigenti.

Art. 96

Incarichi di dirigenza e di collaborazione esterna

1. I posti di dirigente sono coperti per pubblico concorso secondo le normative vigenti.

2. La provincia, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può procedere all'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi i richiesti requisiti della qualifica da ricoprire. I relativi atti sono di competenza della giunta provinciale.

3. La giunta provinciale, in sede di affidamento dell'incarico, deve stabilire il trattamento economico spettante al dirigente esterno.

4. Gli incarichi di direzione di aree funzionali, come individuate dal regolamento organico, sono conferiti dalla giunta provinciale, a dirigenti della qualifica apicale, a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta o interrotti anticipatamente nel rispetto delle condizioni richieste dall'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Tali incarichi si assommano alla direzione della struttura organica cui preposto il dirigente e comportano, per la durata dell'incarico, l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo non superiore al massimo del rapporto previsto dai contratti nazionali di lavoro collettivi per l'indennità di funzione e, comunque, non cumulabile con l'indennità già percepita.

6. Per determinati obiettivi, nell'ambito delle materie di competenza della provincia, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 97

La conferenza dei dirigenti

1. È istituita la conferenza dei dirigenti.

2. La conferenza dei dirigenti, presieduta e convocata dal segretario generale,

costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti della provincia.

3. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni dell'organizzazione del lavoro.

4. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di piu' aree funzionali, il segretario generale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati.

Art. 98

Responsabilita' dei dirigenti

1. Ferma restando la responsabilita' disciplinare, civile, penale e amministrativo, contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti e il segretario generale, nell'ambito delle rispettive competenze sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al consiglio provinciale ed alla giunta.

2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo procedimento.

4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione delle aree funzionali sia per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei conseguenziali provvedimenti.

Art. 99

Divieto di attività lavorativa esterna

1. Il dipendente provinciale non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto d'interessi con la provincia.

Titolo VII

Finanza e contabilità

Art. 100

Beni provinciali

1. I beni provinciali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari.

Art. 101

Gestione e conservazione del patrimonio

1. La giunta provinciale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio provinciale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta provinciale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta provinciale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, di propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

Art. 102

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività della provincia correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta provinciale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la giunta e la commissione provinciale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, deliberato dal consiglio provinciale, entro il 31 ottobre, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 103

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali

verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 104

Le risorse per la gestione corrente

1. La provincia persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. La provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 105

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'intervento della provincia che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti della provincia, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

4. I beni patrimoniali della provincia non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio provinciale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 106

Revisori dei conti

1. Il consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti:

- A) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- B) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- C) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio provinciale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verita' delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio provinciale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consultivo.

. Il collegio dei revisori dei conti trasmette al consiglio provinciale relazione trimestrale sullo stato di indirizzo e di controllo dell'ente e sulle valutazioni attinenti alla gestione, ai sensi del 6° comma, art. 57, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 107

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

4. Il conto consuntivo deliberato dal consiglio provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo puo' essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la meta' dei consiglieri in carica.

Art. 108

Contratti

1. La provincia provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivita' istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione

adottata dal consiglio provinciale o dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- A) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- C) le modalita' di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. La provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. La stipulazione dei contratti compete al dirigente individuato dal regolamento di cui all'art. 92, mentre la rogazione dei contratti compete al segretario generale. Ove manchi il dirigente la stipulazione spetta necessariamente al presidente, mentre la rogazione degli anzidetti contratti spetta al segretario generale, non potendo questi assumere, al tempo stesso, la veste di contraente e quella di ufficiale rogante.

Art. 109

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilita', il consiglio provinciale definisce le linee-guida dell'attivita' di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovra' consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttivita' di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attivita' di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio provinciale i provvedimenti necessari.

Art. 110

Servizio di tesoreria e di riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria affidato dal consiglio provinciale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune capoluogo.

2. La concessione regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza della provincia ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Il regolamento di contabilita' stabilisce le modalita' relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 111

Le norme in materia di finanza e di contabilita'

1. Le materie relative alla finanza ed alla contabilita' sono riservate alla legge dello stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilita'

Art. 112

Il controllo sugli atti e sugli organi

1. Il controllo sugli atti e sugli organi della provincia regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ai cap. 11 e 12 , nonche' dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

Art. 113

Adeguamento dell'ordinamento provinciale alla legislazione sopravvenuta

1. Spetta al consiglio provinciale deliberare le disposizioni di applicazione, indipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla comunita' europea, adeguando e adattando al complesso normativo della provincia le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza della provincia.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

3. Le deliberazioni di cui al precedente primo comma hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti della provincia devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

4. Con funzioni istruttorie e redigenti istituita per le finalita' di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal segretario generale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del consiglio, che ne disciplinera' l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 114

Fonti di interpretazione e di applicazione delle leggi e dei regolamenti

1. Spetta al consiglio, alla giunta, al presidente e al segretario generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al segretario generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentare. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

Art. 115

Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del segretario generale.

2. Ove il conflitto riguardi anche il segretario generale, esso viene risolto dalla giunta.

3. Spetta al consiglio provinciale, anche avvalendosi di apposita commissione, all'uopo

costituita o individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra presidente e assessori o tra assessori sono risolti dalla giunta provinciale.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 116

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alla materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142, in quanto con esso compatibili.

2. I regolamenti provinciali vigenti devono essere adeguati alle norme del presente statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Trascorso inutilmente il termine predetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti provinciali incompatibili con lo statuto.

Art. 117

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Puglia, affisso all'albo pretorio della provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Puglia.

3. La giunta provinciale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.